Allegato "C " al n. 12796 di raccolta

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

La "A.L.S.E.R (Associazione Lombarda Sport e Ricreazione) MILANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" anche denominata "A.L.S.E.R. MILANO ASD" è una associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt 36 e ss. del Codice civile dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo n.36/2021, con sede nel Comune di Bollate.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Il fine istituzionale dell'associazione è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare, la pratica, il mantenimento e la diffusione delle attività sportive tra gli associati e i terzi in particolare delle seguenti discipline sportive: attività di calcio, hockey, karaté, judo, pallacanestro, pallavolo, scherma, tennis, padel, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti; danza sportiva in tutte le sue specialità ed in particolare delle attività a corpo libero, sia seguendo i principi e i metodi del calistenico che dello Yoga che del Pilates che dello stretching che dell'allenamento in sospensione, della ginnastica posturale, della ginnastica dolce e motoria, della pesistica, delle ginnastiche aerobiche e non, dell'avviamento e del mantenimento all'attività sportiva compresa la psicomotricità e la preparazione atletica anche di atleti di altri soggetti giuridici sportivi volte a migliorare la fisiologia e la condizione psico-fisica dell'organismo e di ogni altra attività motoria e ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli stessi sports. In particolare l'associazione promuoverà:

a) corsi sportivi, eventi e manifestazioni sportive comunque denominati nei settori indicati;

b) l'organizzazione di attività sportive per gli associati con la partecipazione ad eventi organizzati in proprio o da terzi e alle gare sportive;

c) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche a favore dei giovani e di atleti con disabilità;

d) la promozione e la formazione degli associati, di atleti e di competitori per la pratica, l'approfondimento degli sport citati;

e) lo svolgimento di ogni iniziativa idonea a favorire e promuovere le attività summenzionate e l'attività delle ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness ;

f) l'organizzazione di attività complementari e collegate alla preparazione fisica degli associati e degli atleti nelle discipline suddette.

3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per

assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e/o degli enti di promozione e/o degli Organismi Affilianti nazionali quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico-Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), cui si dovesse affiliare s'impegna sin d'ora ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi dovessero adottare a suo carico di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione potrà iscriversi al Registro Nazionale delle attività sportive o registro analogo tenuto dal Dipartimento per lo sport o da altro conformemente alle previsioni della normativa sportiva in essere conformandosi agli adempimenti eventualmente richiesti dalla stessa anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

5. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali di cui sopra, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell' Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre (secondo criteri e limiti definiti dalla normativa: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, di finanziamenti, a breve o a lungo termine, anche da associati in questo caso infruttiferi di interessi, l'acquisto a qualunque titolo di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; c) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari. L'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricevere sponsorizzazioni, svolgere attività promo pubblicitarie attraverso l'attività sportiva, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali-sportivi, attività ludiche sportive per l'avvicinamento allo sport, viaggi e soggiorni di perfezionamento, specializzazione, eventi ricreativi, feste, manifestazioni ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cessione di abbigliamento sportivo e attrezzature di vario genere per le attività sportive anche nei confronti di non associati, gestire strutture, impianti sportivi, bar,

ristoranti quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ex art. 11 del presente statuto.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di associati persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Potrà essere istituita la categoria dei "soci atleti" composta dai soci ordinari che svolgono l'attività sportiva agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti oltre ad essere considerati soci ordinari con tutti i diritti e doveri spettanti agli stessi, potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.
2. La validità dell'assunzione della qualità di associato è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio espresso anche mediante modulo informatico con accettazione o firma apposta elettronicamente o tramite scansione o mediante altri sistemi informatici. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla esclusione.
3. La quota associativa è annuale e il suo valore è determinato dal Consiglio Direttivo. La quota per qualsiasi tipologia di associato non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non dà diritto ad alcun utile o dividendo. Il versamento della quota costituisce un obbligo per il socio. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 5 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché del diritto di elettorato attivo e passivo ed in particolare del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati e i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture della associazione e di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'associazione stessa, se richiesto pagando le relative quote per le attività stesse e secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette

dall'associazione.

Art. 6 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- o dimissione volontaria;
- o mancato pagamento della quota associativa;
- o radiazione proposta e deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione.

2. Il provvedimento di radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Contro la radiazione del socio è ammesso appello entro 30 (trenta) giorni, e dovrà essere giudicato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può più essere riammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- o l'Assemblea degli associati;
- o il Consiglio Direttivo;
- o il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta ai Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongo l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'assemblea potrà essere convocata e svolta anche tramite altri strumenti quali strumenti elettronici, connessioni web o altri strumenti idonei che garantiscano l'identificazione degli associati partecipanti.

Art. 9 - Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea dovrà essere convocata almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa tramite diverse modalità a scelta del Consiglio quali: avviso a mezzo posta ordinaria o elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, per la nomina degli organi sociali, per

l'approvazione del rendiconto economico -finanziario e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
5. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza tramite diverse modalità a scelta del Consiglio quali: avviso a mezzo posta ordinaria o elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Il Consiglio può essere composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere . Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo diversa statuizione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e lo stesso o i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o del CIPE di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate o ente di promozione ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIPE cui l'associazione si affilierà.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere può rappresentare per delega un altro Consigliere.

Art. 13 - Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno a conferire l'incarico ai soci che nelle votazioni per l'elezione dello stesso Consiglio Direttivo aveva riportato il numero di preferenze immediatamente inferiori a quello dell'ultimo Consigliere eletto.

Qualora non vi siano "primi non eletti", i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo. Tali Consiglieri dovranno essere confermati nella prima assemblea utile e in caso di conferma resteranno in carica fino alla fine del mandato in corso al momento della sostituzione.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) predisporre annualmente il rendiconto;

b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;

d) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

e) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

f) compiere gli atti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 16 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente il rendiconto dell'associazione.

Il rendiconto deve informare circa la situazione economica finanziaria dell'associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Il rendiconto deve essere annualmente approvato dall'assemblea.

Art. 17 II Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e ne ha la legale rappresentanza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario e/o Tesoriere

Se nominato il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza. Se nominato il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e della redazione del rendiconto da sottoporre al Consiglio.

Qualora non diversamente indicato alla funzione di Presidente spettano anche la funzione di segretario e tesoriere.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori se nominato è formato da due componenti eletti dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti se eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 21 -Presidente onorario e ruoli

a. Il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più Presidenti Onorari (detti anche Presidenti Emeriti) tra le persone che si sono distinte per un impegno di particolare interesse nei confronti dell'associazione. La carica di Presidente Onorario (o Presidente Emerito) avrà esclusivamente gli stessi diritti di un socio ordinario.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Commissioni o Responsabili affidando loro la cura delle sezioni sportive o di particolari attività da disciplinare con apposito regolamento interno.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano ili settembre e terminano il 31 agosto.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi delle attività organizzate dall'associazione, dagli avanzi netti di gestione, dai beni mobili e immobili che comunque divengano di proprietà dell'Associazione. A norma dell'art. 37 c.c. i sopra citati mezzi finanziari e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell'associazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto exD Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i ¾ (tre quarti) dei soci salvo diversa statuizione di legge.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta se richiesto dalle norme, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa disposizione della legge.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione cui l'associazione è affiliata e del CONI e/ o del CIPE nel cui registro l'associazione è iscritta ed alle cui norme e direttive è tenuto a conformarsi e al Registro nazionale delle Attività sportive nel cui registro l'associazione è iscritta. In subordine, trovano applicazione le norme del Codice Civile e del Testo Unico delle imposte sui redditi ed in particolare quanto previsto dagli art. 143 Tuir e seguenti e alle leggi speciali in materia di enti non commerciali; trova inoltre applicazione la normativa prevista dalla Legge n. 86/2019 cosiddetta "Riforma dello Sport" e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Grande Domenico

F.to Federica Croce – notaio -